

Polizza multirischi per le industrie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Prodotto: "Cattolica&Impresa INDUSTRIA 360° - ALIMENTARE
360°"



Data di aggiornamento: 30/06/2020 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.807 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.163,9 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.017,8 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 458 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.866 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.449 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/ir

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse coperture.

L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio: Garanzia Incendio e altri eventi - Forma Rischi Nominati - Le spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile per rimuovere, trasportare e ricollocare merci e macchinari assicurati non danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati, sono rimborsabili entro il limite massimo di € 25.000 per ogni sinistro.

Incendio e altri eventi

La presente garanzia è disponibile nelle forme "Rischi Nominati" e "All Risk", di seguito descritte.

FORMA "Rischi nominati"

Senza l'applicazione della regola proporzionale e in deroga all'Art.1907 del codice civile, la Società indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di sinistro indennizzabile, subiti da:

- macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre;

- cose particolari dopo che siano state riparate o ricostruite;
- raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati.

Inoltre, sono indennizzate le spese sostenute, in conseguenza di sinistro indennizzabile, per:

- demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, tranne i radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro;
- rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di smontaggio e montaggio, merci e macchinari assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati;
- gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- gli oneri che il contraente dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative;
- l'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Ai danni materiali e diretti sono equiparati i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro.

Sono altresì indennizzabili i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato (rischio locativo).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie di polizza (ricorso terzi).

Sono infine previste le garanzie: perdita di pigione, maggiori spese, indennità aggiuntiva, spese di demolizione e sgombero e cose particolari come definite.

FORMA ALL RISK

La presente forma assicurativa prevede in aggiunta una copertura relativa alle seguenti partite:

- Fabbricato;
- Contenuto;
- Merci flottanti;
- Ricorso terzi;
- Perdita pigioni;
- Maggiori spese;
- Indennità aggiuntiva;
- Spese demolizione e sgombero e ricollocamento macchinari e merci in aumento;
- Cose particolari in aumento.

La garanzia copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati cagionati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, ad eccezione delle esclusioni indicate nella sezione "Ci sono limiti di copertura", di seguito nel presente documento informativo.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'assicurazione vale anche per:

- le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;
- le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile, a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati;
- le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

Cyber risk

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, relativamente alle varie coperture.

Si precisa che la presente garanzia è prestata nella forma cosiddetta Claims Made and reported, ossia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di osservazione (se previsto) e denunciate all'Impresa nel corso del periodo previsto nella polizza.

Furto e rapina

La copertura comprende anche:

- i valori e i preziosi che siano rinchiusi almeno in cassetti, mobili e registratori di cassa chiusi a chiave e le cose particolari, come definite, che verranno ricostruite;
- il furto e la rapina di merci attinenti attività diversa da quella dichiarata in polizza;

- il furto commesso attraverso le luci di serramenti, saracinesche, inferriate purché con rottura dei vetri retrostanti senza l'introduzione dell'autore nei locali assicurati, durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le 8 e le 24 quando le porte vetrate, purché chiuse e le vetrine fisse, sono protette dal solo vetro;
- i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumato o tentato alle parti di fabbricato costituenti i locali dove è posto il contenuto, agli infissi posti a riparo ed a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali recinzioni, comprese le eventuali spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui siano state danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile;
- i danni al contenuto, compresi gli atti vandalici, per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo;
- il furto e la rapina del contenuto posto in locali anche tra loro non comunicanti, ubicati in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale;
- il furto e la rapina del contenuto, escluso valori e preziosi, temporaneamente posto in locali di mostre, esposizioni, fiere ubicati nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano purché avvenuti nei modi previsti dal precedente articolo.

Inoltre, la Società rimborsa le spese:

- sostenute per gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito;
- sanitarie, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di rapina consumati o tentati.

L'assicurazione opera anche se il furto o la rapina vengono commessi utilizzando per l'asportazione del contenuto assicurato veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area di esclusiva pertinenza dell'attività dichiarata ed in uso al Contraente o all'Assicurato.

La Società indennizza, senza applicare la regola proporzionale e fino all'importo indicato in polizza, i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in:

- cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
- cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa.

La Società indennizza l'Assicurato, senza applicare la regola proporzionale e fino all'importo indicato in polizza alla voce Portavalori, per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali indicati in polizza, dal Contraente o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'esercizio, a seguito di furto nelle ipotesi indicate in polizza.

Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro

Si intendono in copertura le garanzie relative a:

- committenza guida di mezzi di trasporto, danni a mezzi sotto carico e scarico, danni alle cose in consegna o custodia (tranne i veicoli), danni da inquinamento accidentale, danni da interruzione e/o sospensione di attività, errato trattamento dei dati personali, parcheggio di veicoli, RC personale prestatori di lavoro, RC per proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, smercio prodotti.

Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei fabbricati

L'assicurazione comprende, con riferimento ai fabbricati o ai locali riferiti all'ubicazione, i danni derivanti:

- dalla tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;
- dall'esecuzione, da parte degli addetti dell'Assicurato, di lavori di ordinaria manutenzione e pulizia;
- dalla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; per i lavori previsti dal D. Lgs. 81/08 Assicurato deve aver designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in conformità a quanto disposto dal Decreto stesso, e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal codice penale.

Responsabilità Civile da prodotto difettoso

L'assicurazione comprende i danni da:

- errata progettazione o concezione;
- difetti di imballaggio e confezionamento;
- carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione;
- errata o difettosa conservazione;
- da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.

Merci trasportate

Sono indennizzati i danni alle merci cagionati da:

- incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- ribaltamento dell'autocarro e/o rimorchio, caduta dei medesimi in acqua o precipizi ed in genere uscita dell'autocarro e/o rimorchio dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- collisione dell'autocarro e/o rimorchio con altri veicoli, urto dell'autocarro e/o rimorchio contro corpi fissi compresi guard rails (esclusi cordoli di marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro e/o rimorchio;

- alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale; bagnatura a causa di incidente stradale;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio, tranne il terrorismo.

Sono comprese le traversate marittime tra porti italiani che gli autocarri con le merci a bordo compiono su navi traghetto o RO/RO anche per i danni dovuti a:

- incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, sommersione occorsi alla nave;
- getto, asporto del mare dell'autocarro e/o rimorchio o caduta in mare degli stessi durante le operazioni di imbarco o sbarco.

Tutela Legale

La Società assicura anche:

- eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Sono coperti gli oneri per i sinistri relativi a:

- difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a 250 €, per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi in materia di "sicurezza".

Inoltre, nella forma completa, sono in copertura:

vertenze contrattuali con fornitori, vertenze in materia di locazione, vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto, vertenze contrattuali con fornitori relative alla ristrutturazione edilizia, vertenze individuali di lavoro, richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale, ricorso giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali.

Assistenza

Il servizio di assistenza prevede anche le seguenti prestazioni: interventi di emergenza per danni da acqua, fornitura temporanea di energia elettrica, rientro anticipato da un viaggio, informazioni immobiliari sull'esercizio, informazioni sugli autonoleggi in Italia, informazioni su Fiere nazionali ed internazionali.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Inserire tante righe quante sono le opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio

Incendio - Franchigia	Per ogni sinistro relativo al fabbricato e al contenuto, l'indennizzo spettante a termini della sezione Incendio verrà effettuato previa la detrazione della franchigia prescelta e indicata sulla scheda di polizza, ferme eventuali diverse detrazioni previste sulla medesima scheda. In base all'importo scelto, sono applicate riduzioni del premio dal 3% al 15% per la forma rischi nominati e dal 10% al 25% per la forma all risks.
Furto - Franchigia	In caso di sinistro al contenuto il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% della somma assicurata con un minimo ed un massimo, fermi gli scoperti già previsti. In caso di concomitanza di franchigia con gli scoperti già previsti verrà applicata la detrazione più elevata. Comporta riduzione del premio del 15%.
Furto - Impianto di allarme antifurto	L'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto funzionante di allarme antifurto, volumetrico e/o perimetrale, munito di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato a mezzo combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato. Comporta riduzione del premio del 20%.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio - Allagamento	Si indennizzano i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> - formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; - fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.
-------------------------------	---

Incendio - Atti vandalici o dolosi	Si indennizzano i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici ed esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio.
Incendio - Crollo e collasso strutturale	Si indennizzano i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso strutturale dei fabbricati assicurati.
Incendio - Dispersione liquidi	Si indennizzano i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
Incendio - Eventi atmosferici	Si indennizzano i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve compresi i danni ad installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiera, camini.
Incendio - Eventi atmosferici su fabbricati aperti	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti subiti da fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti.
Incendio - Fenomeno elettrico	Si indennizzano i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti enti: - impianti tecnici al servizio del fabbricato se richiamati sulla scheda di polizza alla partita fabbricato, purché non sia richiamato il rischio locativo, o alla partita contenuto; - apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine se richiamato il contenuto sulla scheda di polizza.
Incendio - Grandine su veicoli	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti causati da grandine ai veicoli iscritti al P.R.A., o ad altri registri esteri, in consegna o custodia dell'Assicurato per lavori di manutenzione o riparazione o vendita, posti all'aperto nell'ambito dell'azienda.
Incendio - Grandine su fragili	Si indennizzano i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da grandine a: - serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali; - manufatti di materia plastica; - impianti fotovoltaici e solari termici; anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Incendio - Infiammabili e merci speciali	Viene tollerata la presenza di infiammabili e merci speciali, fino al quantitativo indicato sulla scheda di polizza.
Incendio - Inondazioni, alluvioni	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti causati cose assicurate, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza, da inondazioni o alluvioni.
Incendio - Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo	Si indennizzano anche i danni alle merci refrigerate - senza sistema di controllo - custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero.
Incendio - Merci in refrigerazione con sistemi di controllo	Si indennizzano anche i danni alle merci refrigerate - con sistema di controllo - custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero.
Incendio - Merci in refrigerazione in atmosfera controllata	Si indennizzano anche i danni alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero o mancato mantenimento dell'atmosfera controllata.
Incendio - Rottura e bottiglie	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti subiti dal prodotto a seguito di rottura accidentale delle bottiglie collocate all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparate da tettoia.
Incendio - Terremoto	Si indennizzano anche i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto, considerando unico evento le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento.
Furto - Arredamento domestico	La definizione di "contenuto" si intende integrata da "arredamento domestico" qualora quest'ultimo sia stato richiamato in corrispondenza della partita contenuto.
Furto - Enti all'aperto	L'assicurazione è estesa al furto del contenuto posto all'aperto entro il perimetro dell'ubicazione dichiarata in polizza, con i limiti descritti e fino all'importo indicato sulla scheda di polizza.
Furto - Valore a nuovo	L'ammontare del danno è determinato dalla somma del valore allo stato d'uso e del supplemento d'indennità, quest'ultimo dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo (valore a nuovo) e quello determinato allo stato d'uso (valore allo stato d'uso).

R C - Borsisti, corsisti, stagisti, tirocinanti	L'assicurazione è operante anche per la responsabilità dell'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai suddetti soggetti e per gli infortuni da questi subiti, mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.
R C - R C - Danni ai capi di vestiario	L'assicurazione è estesa ai danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario, tranne capi in pelle e pellicce.
R C - Danni a condutture da cedimento/franamento, scavi e reinterri	L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a condutture ed impianti sotterranei, a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno che non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive e determinati da lavori di scavo e reinterro verificatisi entro trenta giorni dalla consegna dei lavori al committente.
R C - Danni alle cose movimentate	L'assicurazione è estesa ai danni alle cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate) nell'ambito dell'azienda assicurata o di terzi.
R C - Danni arrecati e subiti da subappaltatori	Premesso che l'Assicurato cede parte dei lavori assicurati in subappalto, la copertura assicurativa è estesa ai danni arrecati e subiti dai subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.
R C - Danni a veicoli in consegna custodia	L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di riparatore e/o manutentore di veicoli detenuti in consegna e/o custodia, per i danni materiali e diretti causati ai veicoli, anche quando gli stessi siano sollevati o movimentati con mezzi meccanici o posti su carro ponte/ponte sollevatore nell'ambito dell'azienda assicurata.
R C - Danni a veicoli in lavaggio, rifornimento o in autorimessa	L'assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia durante lo svolgimento delle attività di lavaggio, rifornimento e/o presso l'autorimessa/parcheggio Assicurato.
R C - Danni da furto	L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impianti e/o macchinari e/o strutture e/o attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.
R C - Danni da incendio, esplosione e scoppio	L'assicurazione comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
R C - Estensione territoriale al mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico)	L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) si intende estesa al mondo intero ma per i danni verificatisi negli U.S.A., in Canada e in Messico, l'assicurazione è operante esclusivamente in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati.
R C - Lavori presso terzi	Relativamente ai lavori di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo, manutenzione e/o riparazione effettuati presso terzi, la garanzia è estesa ai danni: a cose altrui, derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute ed alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi
R C - Operazioni di prova e collaudo veicoli	L'assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti verificatisi durante la circolazione per prova e collaudo, anche al di fuori del recinto aziendale, a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi prestatori di lavoro, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.
R C - Postuma autoriparatore	La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di autoriparatore di cui alla Legge n° 122 del 5/2/1992 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.
R C - Postuma lavori di posa in opera e manutenzione (no autoriparatori)	L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti - anche non installati precedentemente dall'Assicurato stesso - o cose per danni cagionati a terzi, compreso il committente, dai suddetti impianti o cose installati, mantenuti o riparati.
R C - Proprietà beni in leasing	Assume la qualifica di Assicurato aggiunto il proprietario di beni immobiliari e/o strumentali, oggetto di locazione finanziaria a favore dell'Assicurato utilizzatore ed impiegati nell'esercizio dell'attività dichiarata, per i danni relativi alla proprietà di detti beni.
R C - Soccorso stradale	Premesso che l'Assicurato, ad integrazione di quanto indicato nello stampato di polizza, svolge anche attività di ripristino delle condizioni di viabilità stradale mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali e si serve del/i veicolo/i indicato/i nella scheda di polizza, adibito/i ad uso speciale, provvisto/i di pianale, la garanzia si intende operante anche per i danni ai veicoli di terzi rimorchiati, sollevati, caricati e scaricati tramite i sopraindicati mezzi di trasporto.

R C - Franchigia RCO espressa in cifra fissa	Per l'assicurazione RC verso prestatori di lavoro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella scheda di polizza.
R C - Malattie professionali	L'assicurazione RC verso prestatori di lavoro è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.
R C Fabbricati - Danni da incendio	L'assicurazione comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
R C Fabbricati - Danni da inquinamento accidentale	L'assicurazione comprende i danni, cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso ed accidentale.
R C Fabbricati - Danni da interruzioni o sospensioni di attività	L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile nei termini indicati nella sezione RC Fabbricati contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
R C Fabbricati - Danni da spargimento di acqua e rigurgito fognature	L'assicurazione copre per i danni, cagionati a terzi, da spargimento di acqua e rigurgito di fognature conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio del fabbricato indicato nella scheda di polizza, come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento, anche causati dal gelo.
R C Fabbricati - Lavori di straordinaria manutenzione svolti in economia	L'assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati indicati in polizza, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari, purché si tratti di lavori effettuati in economia dall'Assicurato o dai suoi addetti.
R C Prodotti - Danni ad immobili	Si intendono compresi in garanzia i danni ad immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti descritti in polizza, esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera.
R C Prodotti - Danni al prodotto contenuto	L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi contenute nei prodotti assicurati e dagli stessi cagionati.
R C Prodotti - Danni al prodotto finito	L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.
R C Prodotti - Danni da mancata germinazione	L'assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da insufficiente o mancata germinazione delle sementi.
R C Prodotti - Danni da incendio	L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e da errata rilevazione e/o segnalazione di allarme, qualora gli stessi siano conseguenti a rottura accidentale del prodotto assicurato descritto in polizza, purché non imputabile a difetto di manutenzione.
R C Prodotti - Danni da inquinamento accidentale	Limitatamente ai danni da inquinamento accidentale, l'assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura dei prodotti descritti in polizza sempre che tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione.
R C Prodotti - Danni da mancata o anormale produzione del freddo	L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti dalla mancata o anormale produzione del freddo causata dai prodotti assicurati.
R C Prodotti - Prodotti consegnati anche prima di 5 anni dall'inizio dell'assicurazione	L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di consegna a terzi dei prodotti assicurati.
Tutela Legale - Vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti	Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.



Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio.

Incendio e altri eventi

FORMA RISCHI NOMINATI

- In caso di danni da rottura degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime - esclusi grondaie e pluviali - derivante dal gelo, sono esclusi i danni avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica, termica, periodo elevato a 96 ore in caso di festività. Sono inoltre esclusi i danni alle pavimentazioni;
- In caso di danni a macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre, sono esclusi i danni causati da sovraccarico neve, terremoto, inondazione e alluvione, allagamento, ancorché siano richiamate le suddette garanzie aggiuntive;
- Sono esclusi dall'assicurazione: fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati.

FORMA ALL RISK

Sono esclusi i danni a:

- cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi (esclusi quelli per uso industriale);
- fabbricati, macchinari attrezzature ed arredamento in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- aeromobili e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
- terreno, boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali vivi in genere;
- impianti solari termici o fotovoltaici già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 250 kWp;
- linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la sezione specifica o con altra polizza;
- piattaforme/impianti off-shore di trivellazione e/o produzione, linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
- i costi di scavo, sterro e riempimento di terreno;
- a raccolte o collezioni in genere.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i conduttori esterni;
- gli elaboratori e gli impianti di processo o di automazione di processi industriali anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo o manovra ad essi connesse;
- gli apparecchi trasportati o installati su autoveicoli, imbarcazioni e aerei;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- le macchine a comando automatico e/o controllo numerico;
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

Sono inoltre previste esclusioni relativamente:

- alle spese di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- alle spese necessarie ed effettivamente sostenute per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso;
- alle spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza;
- relativamente agli impianti ed alle apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni;
- ai danni di furto.

Furto e rapina

Sono esclusi dall'assicurazione:

- merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata se garantiti con specifica polizza;
- aereomobili, imbarcazioni, natanti e veicoli a motore iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con la sezione specifica o con altra polizza;
- contenuto in godimento dell'Assicurato, rientrante in contratti di leasing qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
- relativamente ai veicoli iscritti al P.R.A. o ad altri registri esteri, fermo quanto indicato nella definizione di merci, il furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli, nonché nel caso di autorimesse risulta escluso il furto dei componenti e delle parti accessorie installate sugli stessi se non avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli.

Responsabilità civile derivante dalla proprietà di fabbricati

L'assicurazione non è operante per i danni derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari.

Per la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), la garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in conformità a quanto disposto dal Decreto stesso, e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Resp. Civile da prodotto difettoso

Rimangono comunque esclusi dalla garanzia i seguenti prodotti:

- destinati all'industria aerospaziale, aeronautica e/o militare, nonché alla relativa industria componentistica;
- farmaceutici.

Limitatamente ai danni verificatisi nei territori di USA, Canada e Messico, sono inoltre esclusi i seguenti prodotti:

- chimici, quali composti ottenuti da processi petrolchimici;
- apparecchi medicali e/o biomedicali;
- cosmetici;
- caschi;
- esplosivi e sostanze esplodenti;
- destinati all'industria automobilistica ("automotive") e alla relativa industria componentistica.

Merci trasportate

Non sono indennizzabili i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua per il solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento e i danni da atti di terrorismo.

Sono espressamente escluse dalla garanzia i trasporti delle seguenti merci:

- carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
- pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie;
- merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermeici o frigoriferi;
- merci da trasportarsi con cisterne.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura.

Incendio e altri eventi

FORMA RISCHI NOMINATI

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

- verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- causati da:
 - dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
 - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - contaminazione da sostanze radioattive;
 - interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

FORMA ALL RISK

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

- verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
 - inondazione, alluvione, allagamento, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
 - terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;
 - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta sassi;
 - circolazione di mezzi di trasporto nonché trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;salvo che il contraente/Assicurato provi che il sinistro non sia in relazione con tali eventi;
- causati da o dovuti a:
 - furto, rapina, frode, truffa, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
 - crolli, collassi strutturali, assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;

- logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento; mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose o altre sostanze;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del "macchinario"; rotture accidentali del "macchinario" che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;
- montaggio, smontaggio di "macchinario", costruzione, demolizione di "fabbricati";
- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "macchinario";
- errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso, deperimento, gusto o colore delle "merci"; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci";
- interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
- inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "macchinario";
- subiti:
 - dalle "merci" a seguito di mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere; mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle "merci"; mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - a seguito di perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - a seguito di fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
- sono inoltre esclusi i danni:
 - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio salvo che non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi.

Sono inoltre previste esclusioni relativamente:

- ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi atmosferici;
- ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, ai danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano;
- ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio;
- ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo e sabotaggio;
- ai danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a impianti tecnici al servizio del fabbricato;
- ai danni, indennizzabili, di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e delle relative tubazioni ed organi di collegamento o intercettazione, escluse le grondaie e i pluviali, a seguito di gelo;
- ai danni, indennizzabili, di spargimento di acqua od altri fluidi provocati da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione; intasamento, traboccamento, occlusione o rigurgito di fognature, scarichi, condutture, gronde e pluviali;
- ai danni, indennizzabili, di allagamento;
- ai danni, indennizzabili, di rottura di lastre;
- ai danni, indennizzabili, di dispersione di liquidi.

Ulteriori limitazioni (Forma ALL RISK)

- Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, ciclone, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:
 - macchinari, attrezzature ed arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
 - merci poste all'aperto, anche se caricate su automezzi o riposte in container;
 - fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie e quanto in essi contenuto;
 - capannoni pressostatici e simili, tensostrutture e simili, tendostrutture, strutture geodetiche, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

- pavimentazioni in genere poste all'aperto nell'ambito della azienda artigianale / industriale assicurata;
- mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. per effetto della grandine.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve sono penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei sopradetti eventi;

- Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, la Società indennizza quelli causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto, nonché i conseguenti danni di bagnamento. Si intendono comunque esclusi i danni:
 - a fabbricati, tettoie, serbatoi o sili non conformi alle norme di legge o ad eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o del più recente rifacimento, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate in essi contenute;
 - a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (a meno che detti ampliamento e rifacimento siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia), nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate in essi contenute;
 - a capannoni pressostatici e simili, tensostrutture e simili, tendo strutture, strutture geodetiche, baracche in legno o plastica, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate in essi contenute;
 - causati dallo scivolamento delle tegole;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere nonché consimili installazioni esterne;
- Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano, la Società, qualora l'occupazione stessa si protragga per oltre 5 giorni consecutivi non risponde dei danni, anche se verificatisi durante il suddetto periodo, salvo quelli di incendio, esplosione e scoppio;
- Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio, la Società non risponde dei danni:
 - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
 - di imbrattamento;
- Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo e sabotaggio, sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico nonché le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
- Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a:
 - impianti tecnici al servizio del fabbricato se richiamati nella scheda di ì alla partita fabbricato, purché non sia richiamato il rischio locativo, o alla partita contenuto;
 - apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine se richiamato il contenuto nella scheda di polizza.

La Società non indennizza i danni:

- verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore degli impianti e dei beni assicurati;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

In caso di danni subiti da impianti, macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato nelle Condizioni di Assicurazione relativa alla "Determinazione del danno";

- Relativamente ai danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e delle relative tubazioni ed organi di collegamento o intercettazione, escluse le grondaie e i pluviali, a seguito di gelo, sono esclusi quelli avvenuti in conseguenza di sospensione dell'attività lavorativa o della distribuzione di energia termica od elettrica, che si sia protratta oltre 48 ore. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività. Sono esclusi i danni al manto stradale ed alle pavimentazioni posti nell'ambito dell'azienda assicurata;
- Relativamente ai danni di spargimento di acqua od altri fluidi provocati da:
 - rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;

- intasamento, traboccamento, occlusione o rigurgito di fognature, scarichi, condutture, gronde e pluviali; sono comunque esclusi quelli:
 - causati da gelo umidità e stillicidio;
 - subiti da cose mobili poste all'aperto;
 - a cose poste in locali interrati o seminterrati.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

Sono inoltre incluse le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione delle rotture che abbiano provocato il danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto. Le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti;

- Relativamente ai danni di allagamento la Società non indennizza i danni:
 - causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
 - causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
 - causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
 - di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
 - a cose poste in locali interrati o seminterrati.

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10cm dal pavimento ad eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallets, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato; l'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile;

- Relativamente ai danni di rottura di lastre, sono esclusi i danni derivanti da:
 - vizio di costruzione;
 - difettosa installazione;
 - mancanza di manutenzione;
 - operazioni di rimozione o di trasloco delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate;
 - lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili;

- Relativamente ai danni di dispersione di liquidi, sono esclusi quelli:
 - causati da rottura di serbatoi o contenitori di capacità inferiore a 100 litri e delle relative valvole od organi di intercettazione;
 - causati da gelo;
 - causati da o dovuti a trasudamento, stillicidio, corrosione, usura, imperfetta tenuta dei contenitori;
 - derivanti da imperizia e/o negligenza, errata chiusura od apertura di valvole e/o di rubinetti;
 - verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggio, smontaggio prova o collaudo;
 - causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
 - di fuoriuscita di materiale fuso.

Si intendono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

- Relativamente a raccolte o collezioni in genere, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Franchigie/scoperti relativi alle forme "Rischi Nominati" e "All Risk"

I danni materiali e diretti a:

- macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni sono indennizzati previa l'applicazione di scoperto/franchigia variabile in funzione della garanzia coinvolta.

FORMA NOMINATIVA

Se scelta la forma a rischi nominati, le partite/garanzie aggiuntive prevedono franchigie/scoperti (default = opzione base B) come da tabella di seguito riportata, che possono essere modificati scegliendo tra alcuni valori proposti. La scelta di un valore diverso da quello previsto di default modifica il tasso applicato per ogni singola garanzia.

Tabella franchigie / scoperti

	Franchigia		Scoperto	
	euro	%	minimo euro	
Franchigia incendio	1.000			
	2.000			
	3.000			
	5.000			
Allagamento		10		2.000
			B	3.000
				5.000
				10.000
Atti vandalici e dolosi		10		500
			B	1.000
				2.500
				5.000
Crollo e collasso strutturale		10		5.000
Dispersione liquidi		10		500
				1.000
				3.000
Eventi atmosferici		10	B	500
				1.000
				2.500
				5.000
Limite per installazioni esterne fisse				
Eventi atmosferici per fabbricati aperti		10		2.500
Fenomeno elettrico alle apparecchiature elettriche ed elettroniche		10	B	250
				500
				1.000
				3.000
Gelo	500			
Grandine su autoveicoli • per autoveicolo		10		300
Grandine su fragili		10	B	1.000
				2.500
				5.000
				10.000
Infiammabili (I) e Merci speciali (MS) in kg				
Inondazione e alluvione		10		5.000
			B	10.000
				15.000
				25.000

	Franchigia	Scoperto			
	euro	%	minimo euro		massimo euro
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo					
<ul style="list-style-type: none"> in banchi frigo in celle 		10	B	250	
			*	1.500	
			**	5.000	
			B	500	
			*	1.500	
			**	5.000	
Merci in refrigerazione con sistemi di controllo					
<ul style="list-style-type: none"> in banchi frigo in celle 		10	B	500	
			*	5.000	
			**	10.000	
			B	1.500	
			*	5.000	
			**	10.000	
Merci in refrigerazione in atmosfera controllata			B	1.500	
				5.000	
				10.000	
Onorario periti					5% Indenn.
Onorario di progettisti e consulenti					5% Indenn.
Rottura accidentale impianti		10		250	
			B	500	
				1.000	
				2.500	
Rottura bottiglie		20	B	1.000	
				2.500	
				5.000	
				10.000	
Rottura lastre		10	B	250	
				500	
				1.000	
Sovraccarico neve		10	B	2.500	B 50.000
				5.000	75.000
Terremoto		10		5.000	50.000
			B	10.000	B 50.000
				15.000	75.000
				25.000	100.000
Terrorismo		10		2.500	B 50.000
			B	5.000	75.000
				10.000	100.000

FORMA ALL RISK
Tabella Franchigie / scoperti

	Franchigia		Scoperto				
	euro		%	minimo euro	massimo euro		
Franchigia	A	500					
	B	1.000					
	C	2.500					
	D	5.000					
	E	10.000					
Allagamento			10	A	3.000		
				B	5.000		
				C	5.000		
				D	10.000		
				E	15.000		
Atti vandalici e dolosi				A	500	A	50.000
				B	1.000	B	50.000
				C	2.500	C	75.000
				D	5.000	D	100.000
				E	7.500	E	100.000
Crollo e collasso strutturale			10		5.000		
Dispersione di liquidi				A	500		
				B	500		
				C	500		
				D	1.000		
				E	3.000		
Eventi atmosferici				A	500	A	50.000
				B	1.000	B	50.000
			10	C	2.500	C	75.000
				D	5.000	D	100.000
				E	5.000	E	100.000
• limite per installazioni esterne fisse							
Eventi atmosferici per fabbricati aperti			10		2.500		
Fenomeno elettrico alle apparecchiature elettriche ed elettroniche			10	A	250		
				B	500		
				C	500		
				D	1.000		
				E	3.000		
Gelo	500						
Grandine su veicoli • per autoveicolo			10				
					300		
Grandine su "fragili"			10	A	1.000		
				B	1.500		
				C	2.500		
				D	5.000		
				E	10.000		
Infiammabili (I) e Merci speciali (MS) in kg							

	Franchigia		Scoperto	
	euro	%	minimo euro	massimo euro
Inondazione e alluvione		10		5.000
			B	10.000
				15.000
				25.000
Merci in refrigerazione senza sistemi di controllo	<ul style="list-style-type: none"> • in banche frigo • in celle 	10	B	250
			*	1.500
			**	5.000
			B	500
			*	1.500
	**	5.000		
Merci in refrigerazione con sistemi di controllo	<ul style="list-style-type: none"> • in banche frigo • in celle 	10	B	500
			*	5.000
			**	10.000
			B	1.500
			*	5.000
			**	10.000
Merci in refrigerazione in atmosfera controllata			B	1.500
				5.000
				10.000
Onorario preti				5% Indenn.
Onorario di progettisti e consulenti				5% Indenn.
Rottura accidentale impianti		10	A	250
			B	500
			C	500
			D	1.000
			E	2.500
Rottura bottiglie		20	B	1.000
				2.500
				5.000
				10.000
Rottura lastre		10		250
			B	250
				500
				750
				1.000

	Franchigia	Scoperto				
	euro	%	minimo euro		massimo euro	
Sovraccarico neve		10	A	2.500	A	50.000
			B	2.500	B	50.000
			C	5.000	C	75.000
			D	7.500	D	75.000
			E	10.500	E	100.000
Terremoto		10		5.000		50.000
			B	10.000	B	50.000
				15.000		75.000
				25.000		100.000
Terrorismo		10	A	2.500	A	50.000
			B	2.500	B	50.000
		10	C	5.000	C	75.000
			D	5.000	D	75.000
		10	E	10.000	E	100.000

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

- verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
 - mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;
 - terremoto, inondazione, alluvione, allagamento salvo il caso in cui siano state attivate le garanzie nella sezione incendio;
 - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - trasporto e/o movimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da o dovuti a:
 - ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- relativi a difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato:
 - montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
 - di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili;
 - difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- Sono inoltre esclusi i danni:
 - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Cyber risk

La copertura prevista dalla presente garanzia non si applica a richieste di risarcimento o perdite:

- derivanti o risultanti da danni alle persone o danni alle cose o agli animali;
- derivanti o risultanti da rapporti di lavoro dipendente, policies, prassi, atti o omissioni, o qualsivoglia rifiuto effettivo o presunto di assumere una persona o qualsivoglia condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se tale richiesta di risarcimento viene presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, ovvero dal coniuge o dal convivente di tale soggetto; tuttavia, tale esclusione non si applica alle richieste di risarcimento già coperte, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato, o al pagamento di costi per privacy notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'assicurato;
- derivanti o risultanti da effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto nella propria qualità di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata;
- derivanti o risultanti da responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale; fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
 - soltanto in relazione alla garanzia per furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
 - in relazione alla garanzia di plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee;
 - nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta della normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea, delle Leggi Italiane in materia di Concorrenza Sleale, della Legge in materia di Tutela dei Consumatori;
 - derivanti o risultanti da - effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette;
- derivanti o risultanti da:
 - reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento ad un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso (ad esempio opt-in o opt-out) alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato;
 - distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'assicurato o per conto di quest'ultimo;
- derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza:
 - se l'assicurato o un membro del vertice aziendale era a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre prima della data di effetto della polizza che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella sicurezza informatica, o violazione della sicurezza potesse essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
 - in relazione al quale l'assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre ad una richiesta di risarcimento o perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della polizza;
- derivanti o risultanti da atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;
- derivanti o risultanti da:
 - violazione effettiva o presunta delle previsioni contenute nel Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e in ogni altra legge volta a prevenire o sanzionare o in qualsiasi altro modo relativa alla criminalità organizzata o all'estorsione;
 - violazione effettiva o presunta della normativa Italiana in materia di intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate, incluse, a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione, le violazioni o le inosservanze di qualsivoglia previsione del Decreto Legislativo n° 58/1998 e delle relative leggi e decreti attuativi così come ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi;
 - ogni violazione effettiva o presunta della legislazione Italiana in materia di Lavoro e Impiego ovvero di altra normativa a tutela dei lavoratori ecc.;
 - ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza;

- derivanti o risultanti da ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione correlato a piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di qualsivoglia previsione della legislazione in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale così come delle altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia stato, provincia o altra giurisdizione ovvero loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative;
- derivanti o risultanti da qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, da qualsivoglia volontaria violazione della sicurezza informatica, volontaria violazione di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o preso parte a tale condotta o attività;
- derivante o risultante da:
 - violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
 - violazione del copyright derivante o relativo ad un codice software o a prodotti software oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;
 - utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, se tale utilizzo o appropriazione indebita vengono operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;
 - divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative ad una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società' controllata dall'Assicurato;
 - furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo;
- siano correlate a o risultino da una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione;
- derivanti o risultanti da una richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della Assicurazione;
- derivanti o risultanti da: richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente;
- derivanti o risultanti da uno dei seguenti eventi:
 - perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;
 - il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;
 - il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;
- con riferimento alle garanzie indicate nell'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. A. (1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., delle Condizioni di Assicurazione, ogni richiesta di risarcimento o perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
 - trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 - pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
 - pubblicità da o per conto dell'Assicurato;
 restando, peraltro, inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato;
- con riferimento alla garanzia di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. D delle Condizioni di Assicurazione ogni richiesta di risarcimento o perdita:
 - derivanti o risultanti da ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
 - derivanti o risultanti da costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
- presentata da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che licenzino a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
 - derivanti o risultanti da reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;

- derivanti o risultanti da reale o presunta scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o presunti;
- in connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner;
- derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente causati da, dovuti a o in conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale;
- sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente, derivanti o risultanti da, o in qualche modo coinvolgenti:
 - amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
 - formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; ogni azione adottata da una parte in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; e ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda ad una parte di adottare un'azione in risposta alla formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo, inclusa l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine;
 - esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
 - scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti. Con Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo meramente esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare;
- con riferimento alle garanzie di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. E. ed F., derivanti o risultanti da qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale;
- con riferimento alle garanzie di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. E. ed F., derivanti o risultanti da:
 - qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni, tuttavia tale esclusione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi di polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, Denial adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
 - incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
 - qualsiasi guasto satellitare;
- con riferimento alle garanzie di cui all'Art. "Oggetto dell'assicurazione" lett. E. ed F., derivanti o risultanti da pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
- derivanti da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, ed uso di sostanze radioattive.

Furto

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;

- commessi od agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con i soggetti indicati alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art. "Oggetto dell'assicurazione";
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela od affinità, se coabitanti;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Tabella Franchigie / scoperti

Le partite / garanzie aggiuntive prevedono le seguenti franchigie / scoperti:

	Franchigia	Scoperto		
	euro	%	minimo euro	massimo euro
Franchigia	10% della somma assicurata		1.000	5.000
Valori, preziosi, oggetti pregiati, cose particolari, raccolte, collezioni il tutto fuori dai mezzi di custodia		10	300	
Furto attraverso luci e inferriate		10	300	
Merci attinenti attività diverse				
Furto con mezzi di chiusura non conformi		30	1.000	
Onorario periti				
Spese mediche a seguito di malore / infortunio in occasione della rapina / scippo				

Qualora operino due o più detrazioni percentuali, le stesse si intendono unificate al massimo al 30%, ferma la franchigia minima prevista per ciascuna garanzia.

Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro

Sono esclusi i danni:

- causati da o dovuti a:
 - assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 - detenzione e/o impiego di esplosivi;
 - detenzione e/o impiego di armi da fuoco, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera p.;
 - difetto originario delle cose vendute, consegnate o somministrate;
 - emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
 - furto, smarrimento ed errata consegna;
 - impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
 - impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;

- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi" lett. k. e m.;
- operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori;
- opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e/o aperta al pubblico;
- perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
- prodotti o cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
- proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- proprietà e/o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore;
- proprietà e/o conduzione di aeromobili, di droni e di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
- proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
- rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;
- subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
- terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- trapianti di organi umani e/o impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- umidità, stitlicidio ed, in genere, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività dichiarata;
- utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
- alle cose di terzi:
 - derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
 - trovantisi in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
 - oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
 - oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico, trasporto;
 - di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- cagionati:
 - alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei;
 - ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- verificatisi in occasione di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- che derivino naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Infine la Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro non comprende i danni:

- derivanti:
 - dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;

- dalla detenzione od impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art. 1 lett. p. relativamente al servizio di vigilanza);
- da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
- da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- da qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
- da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- da umidità, stitlicidio ed, in genere, insalubrità dei locali;
- da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- cagionati:
 - da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
 - da TSE, alcool, tabacco;
 - da campi elettromagnetici;
 - relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini;
 - consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
 - conseguenti a malattie professionali.

Tabella Franchigie / scoperti

	Franchigia		Scoperto		
		euro	%	minimo euro	
Franchigia/minimo per ogni sinistro che comporti danni a cose	A	250			
	B	500			
	C	750			
	D	1.000			
	E	1.500			
Committenza mezzi di trasporto			10	A	500
				B	500
				C	750
				D	1.000
				E	2.000
Danni a cose in consegna o custodia (esclusi i veicoli)			10	A	500
				B	500
				C	750
				D	1.000
				E	1.500
Danni da interruzione e sospensione di attività			10	A	1.000
				B	1.500
				C	1.500
				D	2.500
				E	2.500

	Franchigia		Scoperto		
	euro		%	minimo euro	
Danni da inquinamento accidentale			10	A	1.000
				B	1.500
				C	1.500
				D	2.500
				E	2.500
Errato trattamento dati personali			10	A	1.000
				B	1.500
				C	1.500
				D	2.500
				E	2.500
Parcheggio veicoli	A	250			
	B	300			
	C	300			
	D	500			
	E	500			
Mezzi sotto carico e scarico e veicoli in ambito esecuzione lavori (anche presso terzi)	A	250			
	B	250			
	C	500			
	D	500			
	E	500			
Smercio prodotti			10	A	250
				B	500
				C	500
				D	750
				E	1.000
Danni a capi di vestiario	A	250			
	B	500			
	C	750			
	D	1.000			
	E	1.500			

	Franchigia	Scoperto		
	euro	%	minimo euro	
Danni a condutture/ cedimento/franamento/scavi reinterri		10	A	500
			B	1.000
			C	1.000
			D	1.500
			E	2.000
Danni alle merci movimentate (esclusi i veicoli)		10	A	500
			B	1.000
			C	1.000
			D	1.500
			E	2.000
Danni arrecati a terzi da subappaltatori (polizza su dipendenti)		10	A	500
			B	500
			C	750
			D	1.000
			E	2.000
Danni subiti da subappaltatori (polizza su dipendenti)		10	A	1.500
			B	3.000
			C	3.000
			D	3.500
			E	5.000
Danni arrecati a terzi da subappaltatori (polizza su fatturato)		10	A	500
			B	500
			C	750
			D	1.000
			E	2.000
Danni subiti da subappaltatori (polizza su fatturato)		10	A	1.500
			B	3.000
			C	3.000
			D	3.500
			E	5.000

	Franchigia		Scoperto		
	euro		%	minimo euro	
Danni a veicoli in consegna custodia	A	250			
	B	300			
	C	500			
	D	750			
	E	1.000			
Danni a veicoli in lavaggio e rifornimento, autorimesse	A	250			
	B	300			
	C	500			
	D	750			
	E	1.000			
Danni da furto attraverso impalcature			10	A	500
				B	500
				C	750
				D	1.000
				E	1.500
Lavori di installazione manutenzione, riparazione c/o terzi			10	A	500
				B	500
				C	750
				D	1.000
				E	2.000
Operazioni prova e collaudo			10	A	500
				B	1.000
				C	1.000
				D	1.500
				E	2.000

	Franchigia		Scoperto		Limite temporale
	euro	%	minimo euro		mesi
Postuma autoriparatore		10	A	500	
			B	500	
			C	750	
			D	1.000	
			E	2.000	
Postuma lavori di posa in opera e manutenzione		10	A	500	
			B	500	
			C	750	
			D	1.000	
			E	2.000	
<ul style="list-style-type: none"> • Termine per lavori rientranti in DM 37/2008 • Termine per lavori non rientranti in DM 37/2008 					24m
					36m
					60m
					12m
					18m
Proprietà beni in leasing		10	A	500	
			B	500	
			C	750	
			D	1.000	
			E	2.000	
Soccorso stradale		10	A	500	
			B	1.000	
			C	1.000	
			D	1.500	
			E	2.000	
Franchigia RCO espressa in cifra fissa		1.000			
	B	2.500			
		5.000			
Malattie professionali					6m
					12m
					18m

Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di fabbricati

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

- causati da o dovuti a:
 - assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 - detenzione e/o impiego di esplosivi;
 - detenzione e/o impiego di armi da fuoco, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera p.;
 - difetto originario delle cose vendute, consegnate o somministrate;
 - emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
 - furto, smarrimento ed errata consegna;
 - impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
 - incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
 - lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
 - operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
 - opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
 - perdita dati software conseguenti a cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria di programmi, applicativi e software in genere, nonché i conseguenti danni da interruzione d'attività;
 - proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
 - proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
 - responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
 - spargimento di acque o rigurgito di fogne;
 - proprietà e/o uso teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
 - terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
 - umidità, stillicidio ed, in genere, insalubrità dei locali;
- alle cose:
 - altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - altrui che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
 - altrui trovatesi in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
 - oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
 - oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
 - di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli ad essi conseguenti;
- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- verificatisi in occasione di trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

La Società non è tenuta a prestare la copertura, indennizzare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla polizza, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Tabella Franchigie / scoperti

	Franchigia		Scoperto		
	euro		%	minimo euro	
Franchigia/minimo per ogni sinistro che comporta danni a cose	A	250			
	B	500			
	C	750			
	D	1.000			
Danni da incendio			10	A	1.500
				B	1.500
				C	2.500
				D	5.000
Danni da inquinamento accidentale			10	A	1.500
				B	1.500
				C	2.500
				D	5.000
Danni da interruzioni o sospensioni di attività			10	A	1.000
				B	1.500
				C	2.500
				D	2.500
Danni da spargimento di acqua e rigurgito fognature			10	A	250
				B	500
				C	750
				D	1.000
Lavori di straordinaria manutenzione svolti in autonomia			10	A	1.000
				B	1.500
				C	1.500
				D	2.000

Responsabilità Civile da prodotto difettoso

Sono esclusi dalla garanzia:

- le spese di rimpiazzo del prodotto difettoso o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche ed indagini siano state autorizzate dalla Società;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
- le spese da chiunque sostenute per prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni causati da o dovuti ad assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- i danni derivanti dalla generazione di campi od onde elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura od impianti;

- i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni derivanti da mancata o anormale produzione del freddo;
- i danni da incendio e furto derivanti da mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto e da errata rilevazione e/o segnalazione di allarme;
- i danneggiamenti agli immobili ed ai manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;
- i danneggiamenti fisici alle cose trattate con i prodotti assicurati, quali vernici, smalti, pitture, inchiostri, colori, stucchi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti non direttamente causati da tali prodotti;
- i danni al prodotto trattato o comunque lavorato per conto terzi;
- i danni relativi alla fabbricazione, riparazione, assistenza e vendita di aeromobili, missili e simili, comprese e loro parti;
- i danni derivanti da mancata o insufficiente germinazione delle sementi;
- i danni direttamente provocati dal prodotto Assicurato al prodotto contenuto;
- i danni provocati da sostanze od organismi geneticamente modificati, limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- i danni derivati da ingegneria genetica o bioingegneria;
- i danni da violazione di brevetti o marchi;
- i danni derivanti da tabacco o prodotti contenenti tabacco; da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo;
- i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- i danni derivanti da alterazioni inerenti funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere;
- i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito;
- i danni causati da prototipi;
- i danni consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore.

Ritiro prodotti

L'assicurazione non copre:

- le spese per il ritiro di prodotti dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;
- le spese per il ritiro dei prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti e purché non siano da essi scindibili;
- le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- le spese per il ritiro di prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
- il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo quanto previsto dall'Art. "Delimitazione dell'assicurazione" punti e. ed f.;
- le multe, le ammende e le penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari;
- le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato;
- le spese per il ritiro dei prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;
- le spese per il ritiro di prodotti di cui all'Art. "Prodotti esclusi dalla garanzia"
- le spese per il ritiro di prodotti correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati.

Ritiro Prodotti indiretto

L'assicurazione non copre:

- le spese per il ritiro di prodotti, diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;
- le spese per il ritiro diretto dei prodotti descritti in polizza;
- le spese per il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a intenzionale violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
- le spese per il ritiro di prodotti finiti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, non potevano considerarsi difettosi, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;

- il controvalore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- le spese di distruzione o riparazione dei prodotti, salvo quanto previsto alle lett. e. ed f. dell'Art. "Delimitazione dell'assicurazione";
- le multe, le ammende e le penalità in genere;
- le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il recupero dell'immagine, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari.

Tabella Franchigie / scoperti

	Franchigia		Scoperto
	euro	%	minimo euro
Scoperto per i danni verificatisi verificatisi nel mondo intero escusi USA, Canada e Messico (ROW)		10	1.000
			1.500
			2.500
Scoperto per estensione al ritiro prodotti		10	1.500
			2.500
			5.000
			10.000
Contaminazione dolosa		10	Vedasi minimo garanzia ritiro prodotti
Danni ad immobili		10	10.000
Danni al prodotto contenuto		10	2.500
Danni al prodotto finito		10	2.500
Danni da mancata germinazione delle sementi		10	2.500
Danni da incendio		10	2.500
Danni da inquinamento accidentale		10	2.500
Danni da mancata/anormale distribuzione del freddo		10	2.500

Merci trasportate

Sono esclusi i danni causati da:

- furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'Art.MT1 "Oggetto dell'assicurazione" e sempre che le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;
- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- inidoneità dell'autocarro e/o rimorchio, del container e simili per trasporto e protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- cattivo stivaggio sia sull'autocarro e/o rimorchio che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- ritardo o perdita di mercato, anche se conseguente ad un evento Assicurato;
- contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- atti compiuti per terrorismo;

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Tutela Legale

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- alla materia fiscale o amministrativa;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- alla compravendita o alla permuta di immobili;
- ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
- all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- all'attività svolta da associazioni di consumatori
- all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
- a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- a vertenze con la Società;
- all'adesione ad azioni di classe (class action);
- alla difesa penale per abuso di minori.

Assistenza

Oltre alle limitazioni previste per le singole prestazioni, sono escluse quelle per sinistri dovuti a:

- dolo del Contraente e/o Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- interruzione di fornitura d'energia o dell'acqua da parte dell'Ente erogatore o per guasto di alimentazione a monte del contatore;
- mancanza di riscaldamento per malfunzionamento della caldaia o del contatore;
- guasti od otturazione di rubinetti o tubi mobili;
- guerra, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e di vandalismo, tumulti popolari, saccheggi;
- terremoti, fenomeni atmosferici, calamità naturali, fenomeni originati dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Per il servizio di Invio di un idraulico si precisa che la prestazione non è dovuta per i casi di:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'attività assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico. La prestazione non è dovuta, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

Per il servizio Interventi di emergenza per danni da acqua si precisa che la prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico, relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'esercizio e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'attività assicurata, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p><u>Per Incendio e altri danni materiali e diretti, Furto e RC</u> Il Contraente e/o l'Assicurato devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• dare avviso di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile; <p>Inoltre, per Incendio e altri danni materiali e diretti e Furto:</p> <ul style="list-style-type: none">• dare avviso di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;• predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate e danni alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;• nel caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese. <p>e per i sinistri di RC prestatori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciare entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza i sinistri mortali, quelli con notizia di inchiesta degli enti od autorità competenti, quelli con richiesta di risarcimento. <p><u>Cyber risk</u> L'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o raccomandata alla Società subito dopo la scoperta/conoscenza di fatti o atti che possono rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento a lui diretta e generare quindi un sinistro.</p> <p><u>Merci Trasportate</u> Il Contraente deve dare immediato avviso di sinistro alla Società, fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.</p> <p><u>Tutela legale</u> L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557; mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449).</p> <p><u>Assistenza</u> L'Assicurato potrà attivare la garanzia telefonando alla <u>centrale operativa</u> al numero verde 800.572.572 in funzione 24 ore su 24 oppure al numero 02.24.12.85.70 preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero. Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al seguente numero: 02.24.12.82.45. In ogni caso dovrà comunicare con precisione:</p> <ul style="list-style-type: none">• nome e cognome;• numero di polizza;• servizio richiesto;• indirizzo del luogo in cui si trova;• recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. <p>Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Le sole operazioni di limitazione del danno e messa in sicurezza del luogo dell'evento che ha danneggiato le cose assicurate sono effettuate da PER S.p.A., con costi a carico della Società.</p>
---	--

	<p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n°59 - 37135 Verona. La gestione delle prestazioni di Assistenza sono fornite da IMA Servizi Scarl, Società di Servizi, Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI).</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p><u>Furto</u> Qualora l'impianto d'allarme dichiarato non sia esistente o risulti non funzionante, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile e, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30%, fermo restando l'eventuale minimo; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata quale importo minimo.</p>
Obblighi dell'impresa	<p><u>Incendio e altri danni materiali e diretti, Furto</u> Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.</p> <p><u>Responsabilità Civile</u> Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto dalle relative coperture.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Nel caso di frazionamento semestrale del premio, è previsto un aumento del premio imponibile del 2%.
Rimborso	A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto come previsto dall'Art. 1899 del Codice Civile, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo); - scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato. <p><u>Tutela Legale</u> La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; • trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Artigiani e piccole/medie industrie.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	23,0 %
----------------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;"><i>Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa</i> <i>Servizio Reclami di Gruppo</i> <i>Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)</i> <i>Fax: 045/8372354</i> <i>Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it</i></p> <p>indicando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. <p>La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</i>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.

<p style="text-align: center;">Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p><u>Cyber risk</u> Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro.</p> <p><u>Ritiro prodotti</u> In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le parti devono conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.</p> <p><u>Tutela Legale</u> In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>
---	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL
CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI
CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL
CONTRATTO MEDESIMO.**